REGIONE PIEMONTE

CITTA' DI CANALE

PROVINCIA DI CUNEO

VERIFICA DI COMPATIBILITA' DEI CONTENUTI DELLA VARIANTE PARZIALE 19 AL P.R.G.C. VIGENTE CON IL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

18 DICEMBRE 2023

TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE	**Ing. Paolo Secondo Stroppiana** N. 10110 Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica	ORDINE INGEGNERI PROV. ASTI INGEGNERE PAOLO SECONDO STROPPIANA LAUREA SPECIALISTICA Sezione A N° A 587 Settori civile e ambientale, industriale, dell'informazione

Ing. Paolo Secondo Stroppiana, *Tecnico Competente in Acustica Ambientale*

Frazione Revignano, 102/Q – 14100 ASTI - P.IVA: 01451120057 – C.F. STRPSC78B18B573L
T/F: 0141 320108 – E-mail: paolo.stroppiana@gmail.com

INDICE DEL DOCUMENTO

1. **PREMESSA**

2. **LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO**

3. **VERIFICHE DI COMPATIBILITA' DELLE SINGOLE VARIANTI**

4. **CONCLUSIONI**

1. PREMESSA

Il Comune di Canale (CN) ha approvato l'attuale Piano di Classificazione Acustica (P.C.A.) che costituisce la revisione n. 1 del progetto originario, con D.C.C. n. 11 del 29 maggio 2009.
La presente verifica di compatibilità acustica della Variante Parziale 19 al P.R.G.C. vigente di Canale rispetto al P.C.A. è stata effettuata ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettera a) della Legge 26/10/1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", dell'art. 5 comma 4 e art. 6 comma 3 della L.R. 20/10/2000, n. 52 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico" e seguendo le specifiche indicazioni regionali.

La classificazione acustica rappresenta lo strumento di pianificazione, di prevenzione e di risanamento dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale ed industriale in affiancamento e supporto al Piano Regolatore Generale, come anche specificato nelle leggi e decrerti in materia di acustica ambientale e in particolare:

- da L.R. 52/2000, art. 2, comma a: "essa integra gli strumenti urbanistici vigenti, con i quali è coordinata al fine di armonizzare le esigenze di tutela dell'ambiente esterno e abitativo dall'inquinamento acustico con la destinazione d'uso e le modalità di sviluppo del territorio";
- da D.G.R. 6/08/01, n. 85-3802, paragrafo 2, punto 1: "la zonizzazione riflette le scelte dell'Amministrazione Comunale in materia di destinazione d'uso del territorio pertanto prende le mosse dagli strumenti urbanistici, integrandosi e coordinandosi con essi".

Si analizzerà la compatibilità della situazione prevista dal nuovo PRGC rispetto alla classificazione acustica, ricordando che tale analisi può fornire essenzialmente tre differenti risultati:

- <u>Situazione di compatibilità</u>: le variazioni apportate risultano conformi alla classificazione acustica attuale senza necessitare alcun intervento sullo strumento urbanistico né imporre vincoli.
- <u>Situazione di potenziale incompatibilità</u>: le variazioni apportate richiedono una variazione della classificazione acustica e/o potrebbero creare criticità sul territorio. In tal caso un'analisi approfondita dell'area deve evidenziare le variazioni da apportare alla classificazione acustica, valutando le conseguenze della variazione ed imponendo eventuali vincoli e/o prescrizioni di tipo acustico.

2. LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO

- L. 447 del 26 ottobre 1995 – *"Legge quadro sull'inquinamento acustico";*
- Legge Regione Piemonte – L.R. 20 ottobre 2000 n. 52 – "*Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico";*
- DGR 6 agosto 2001, n. 85–3802 – *"Linee guida per la classificazione acustica del territorio"*

In particolare dei contenuti della DGR n. 85–3802, si riportano di seguito le definizioni descrittive della classi acustiche come da art. 3 dell'allegato alla DGR.

Classe I – Aree particolarmente protette

"Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.".

Le aree da inserire in Classe I sono le porzioni di territorio per le quali la quiete sonora rappresenta un elemento di base per la loro fruizione. Il D.P.C.M. 14/11/97, indica dei casi esemplificativi: le aree ospedaliere e scolastiche, le aree destinate al riposo ed allo svago, le aree residenziali rurali, le aree di particolare interesse urbanistico ed i parchi pubblici.

Le aree scolastiche e ospedaliere vengono classificate in Classe I ad eccezione dei casi in cui le stesse siano inserite in edifici adibiti ad altre destinazioni (piccole scuole private, laboratori di analisi cliniche, ecc.), in tal caso assumono la classificazione attribuita all'edificio in cui sono poste. Gli istituti musicali sono posti in Classe III.

I parchi e i giardini, adiacenti alle strutture scolastiche ed ospedaliere, se integrati con la funzione specifica delle stesse dovranno essere considerati parte integrante dell'area definita in Classe I.

Le strutture sanitarie in cui non è prevista degenza non vanno collocate in Classe I, in quanto considerate equivalenti ad uffici (Classe III).

Le aree residenziali rurali da inserire in Classe I, sono quelle porzioni di territorio inserite in contesto rurale, non connesse ad attività agricole, le cui caratteristiche ambientali e paesistiche ne hanno determinato una condizione di particolare pregio.

Tra le aree di interesse urbanistico, si possono inserire anche le aree di particolare interesse storico, artistico ed architettonico ed i centri storici per i quali la quiete costituisca un requisito essenziale

per la loro fruizione (es. centri storici interessati da turismo culturale e/o religioso oppure con destinazione residenziale di pregio). Non è da intendersi che tutto il centro storico debba rientrare automaticamente in tale definizione, così come possono invece rientrarvi anche zone collocate al di fuori di questo.

Oltre ai parchi istituti e alle riserve naturali anche i grandi parchi urbani, o strutture analoghe, destinati al riposo ed allo svago con; vocazione naturalistica vanno considerate aree da proteggere.

Per i parchi sufficientemente estesi si può procedere ad una classificazione differenziata in base alla reale destinazione delle varie parti di questi. Ove vi sia un'importante presenza di attività ricreative o sportive e di piccoli servizi (quali bar, parcheggi, ecc.), la classe acustica potrà essere di minore tutela.

Non sono invece da includere in Classe I le piccole aree verdi di quartiere che assumono le caratteristiche della zona a cui sono riferite.

Le aree di particolare interesse ambientale verranno classificate in Classe I per le porzioni di cui si intenda salvaguardarne l'uso prettamente naturalistico.

Le aree cimiteriali vanno di norma poste in Classe I.

Classe II – Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale –

"Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali."

Fanno parte di questa classe le aree residenziali con assenza o limitata presenza di attività commerciali, servizi, etc., afferenti alla stessa.

In generale rientrano in questa classe anche le strutture alberghiere, a meno che non siano inserite in contesti industriali (Classe IV-V) o terziari (Classe III-IV).

I centri storici, salvo quanto sopra detto per le aree di particolare interesse, di norma non vanno inseriti in Classe II vista la densità di popolazione, nonché la presenza di attività commerciali e uffici, che potranno condurre all'attribuzione di Classe III-V.

Classe III – Aree di tipo misto –

"Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con essenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatici".

Fanno parte di questa classe le zone residenziali con presenza di attività commerciali, servizi, ecc., le aree verdi dove si svolgono attività sportive, le aree rurali dove sono utilizzate macchine agricole. Gli insediamenti zootecnici rilevanti o gli impianti di trasformazione del prodotto agricolo sono da equiparare alle attività artigianali o industriali (Classi IV-V-VI).

In questa Classe vanno inserite le attività sportive che non sono fante di rumore (campi da calcio, campi da tennis, ecc.).

Classe IV – Aree di intensa attività umana –

"Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitate presenza di piccole industrie."

Fanno parte dr questa classe le aree urbane caratterizzate da alta densità di popolazione e da elevata presenza di attività commerciali e uffici, o da presenza di attività artigianali, o piccole industrie.

Sono inseriti in questa classe centri commerciali, distributori e autolavaggi.

Le aree interessate da insediamenti industriali e caratterizzate da scarsità di popolazione devono essere collocate nella Classe V.

Classe V – Aree prevalentemente industriali –

"Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamento industriali e con scarsità di abitazioni."

Fanno parte di questa classe le aree interessate da insediamenti industriali con scarsità di abitazioni.

La connotazione di tali aree è chiaramente industriale e differisce dalla Classe VI per la presenza di residenze non connesse agli insediamenti industriali.

Classe VI – Aree esclusivamente industriali –

"Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi."

La totale assenza di insediamenti abitativi è da intendersi a titolo esemplificativo, ammettendo l'esistenza in tali aree di abitazioni connesse all'attività industriale, ossia delle abitazioni dei custodi e/o dei titolari delle aziende, previste nel piano regolatore.

- DGR 15 dicembre 2017, n. 56–6162 – *"Modificazione della deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2001 n. 85-3802 "Linee guida per la classificazione acustica del territorio" e della deliberazione della Giunta regionale 14 febbraio 2005, n. 46-14762 "Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 – art. 3, comma 3, lettera d). Criteri per la redazione della documentazione di clima acustico"*

Relativamente al testo della DGR si riporta di seguito l'estratto della stessa che modifica alcuni punti della DGR n. 85-3802 del 6 agosto 2001, in particolare delibera:

di modificare la deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2001 n. 85-3802 "L.R. n. 52/2000, art. 3, comma 3, lettera a). Linee Guida per la classificazione acustica del territorio" nel seguente modo:

- il quinto paragrafo del punto 3.2 dell'Allegato "Le strutture sanitarie in cui non è prevista degenza non vanno collocate in classe I, in quanto considerate equivalenti ad uffici (Classe III)" è sostituito con il seguente "*Le strutture sanitarie in cui non è prevista degenza; quali: ambulatori, laboratori, centri di analisi, ecc., sono considerate equivalenti ad uffici (Classe III)*";
- al punto 3.3 dell'allegato, dopo il secondo paragrafo è aggiunto il seguente "*Sono collocate in tale classe le residenze socio assistenziali (RSA) e le case di cura e di riposo, in tal caso la classe II non può essere modificata nella fase di omogeneizzazione prevista al punto 2.5 del presente allegato*";

3. VERIFICHE DI COMPATIBILITA' DELLE SINGOLE VARIANTI

La verifica di compatibilità acustica delle singole varianti del P.R.G.C. facenti parte della variante parziale 19 viene di seguito effettuata e descritta in una tabella di sintesi al fine di identificare possibili casi di potenziale incompatibilità per i quali si renda necessaria la modifica dell'attuale P.C.A. .

Al fine di individuare univocamente le aree soggette a cambio di destinazione d'uso nella variante parziale 19, nella tabella seguente si utilizzano le sigle identificativa delle aree utilizzate anche nella legenda delle Tavole del progetto di variante parziale n. 19 del P.R.G..

A seguito della descrizione delle varianti si riporta la tabella di sintesi che individua l'area oggetto di variante con l'attuale destinazione d'uso e classe acustica dell'area, e in seguito specifica la destinazione d'uso in variante e verifica quindi la compatibilità della classe acustica con la nuova destinazione d'uso.

Nell'ambito della verifica, si evidenziano le anche potenziali criticità dell'area considerata sotto il profilo della classificazione acustica e in particolare in linea con quanto indicato dalla *DGR 6 agosto 2001, n. 85–3802 – "Linee guida per la classificazione acustica del territorio",* in particolare si verificano criticità relative a:

- Presenza di contatti critici (art. 2.3, DGR 85-3802);
- Presenza di aree a classificazione acustica di dimensioni eccessivamente ridotte < 12.000 mq (art. 2.4, DGR 85-3802).

ELIMINAZIONE VINCOLO A SERVIZI (OSPEDALE) SU EDIFICIO IN CENTRO STORICO

L'intervento riguarda lo stralcio dell'area servizi sociali ed assistenziali di base denominata B3.1 ed individuata presso il concentrico, in area R1, in una zona prospicente Piazza Toso.

L'area ricade sul mappale n, 23 del Fg. 12 del catasto.

Viene richiesto il mutamento dell'attuale destinazione servizi B3.1, alla destinazione residenziale R1 facente parte dei "compressi di interesse storico-artistico-ambientale".

VARIANTE STRUTTURALE 2018 – P.R.G. Centro Antico

Fig. 1 – B3.1 Aree per servizi sociali ed assistenziali

VARIANTE PARZIALE 2019 – P.R.G. Centro Antico

Fig. 2 – R.1 Area di interesse storico artistico residenziale

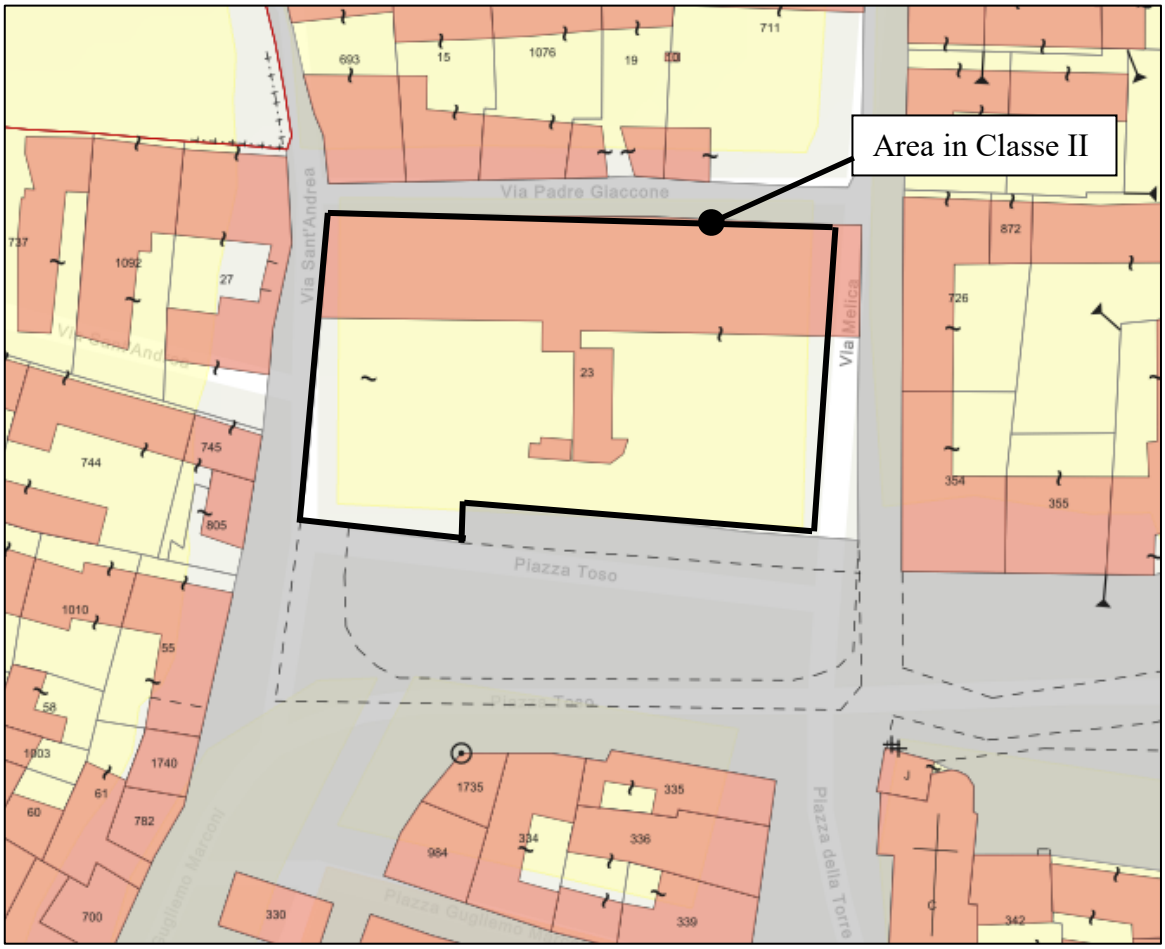

Fig. 3 – Estratto di zonizzazione acustica

LEGENDA ZONIZZAZIONE ACUSTICA

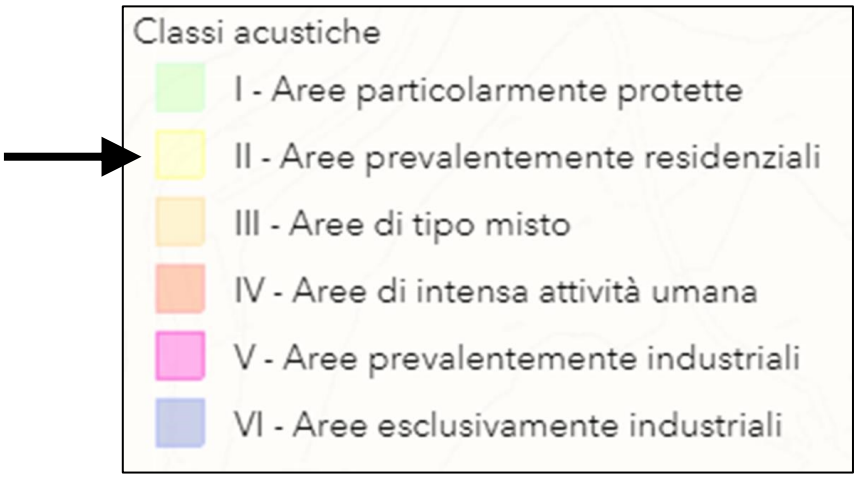

Fig. 4– Legenda zonizzazione acustica

INDIVIDUAZIONE NUOVE AREE A STANDARD PUBBLICO

Si prevede il riconoscimento di un'area a standard pubblico ad uso parcheggio e verde che si individua in continuità con aree servizi già esistenti presso l'area cimiteriale.

La superficie si individua su parte del mappale 4, Foglio 17 del catasto

Parte della superficie del mappale viene riconvertita dall'attuale destinazione "agricola produttiva" E alla destinazione di "area per attrezzature e servizi pubblici di livello comunale" ad uso parcheggio (d37) e verde (C1.19).

VARIANTE STRUTTURALE 2018 - P.R.G. Capoluogo

Fig. 5 – Area E agricola produttiva -

VARIANTE PARZIALE 2019 – P.R.G. Capoluogo

Fig. 6 – Area per attrezzature e servizi pubblici di livello comunale d.37 e C1.19

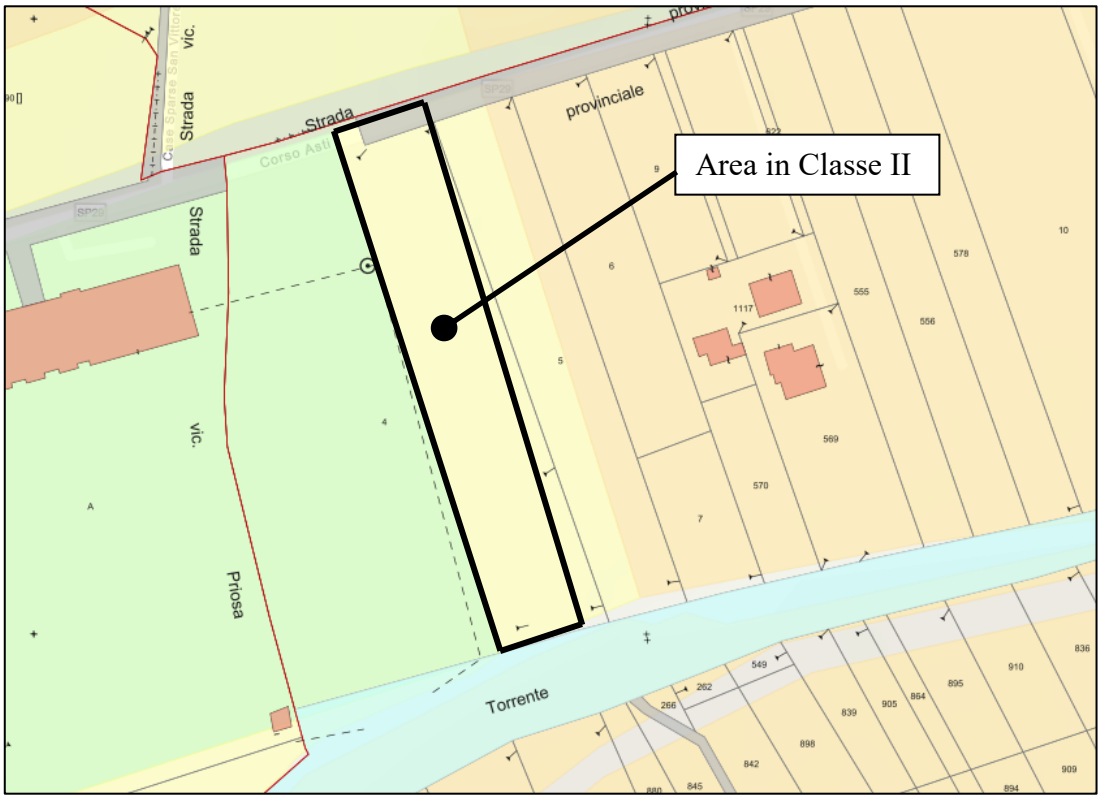

Fig. 7 – Estratto di zonizzazione acustica

LEGENDA ZONIZZAZIONE ACUSTICA

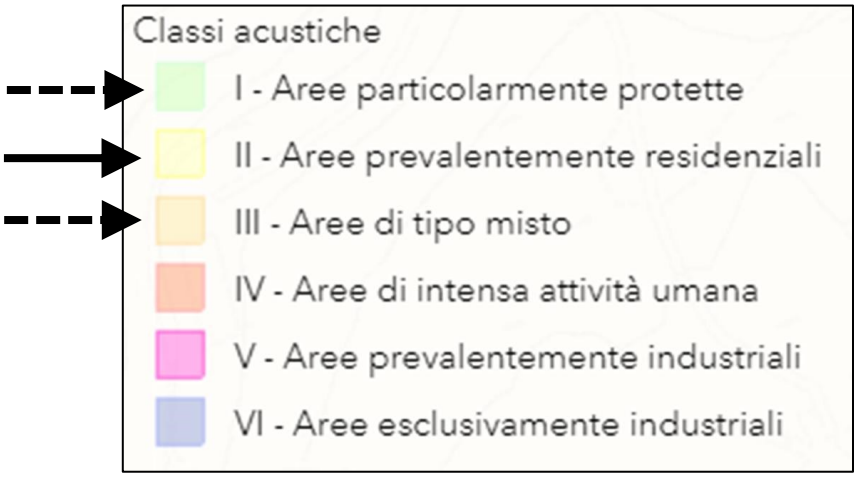

Fig. 8 – Legenda zonizzazione acustica

AMPLIAMENTO AREE PRODUTTIVE

L'area oggetto di lieve ampliamento è l'area per "insediamenti produttivi esistenti confermati e di completamento" denominata P1.1 presso Frazione Valpone, lungo Via S. Defendente.
L'area oggetto di cambio di destinazione è attualmente riconosciuta come area per "insediamenti terziari esistenti – ricettivi" T1. Ric.
La superficie ricade su parte dei mappali 21, 402 e 460 al Foglio 5.

VARIANTE STRUTTURALE 2018 – P.R.G. Valpone

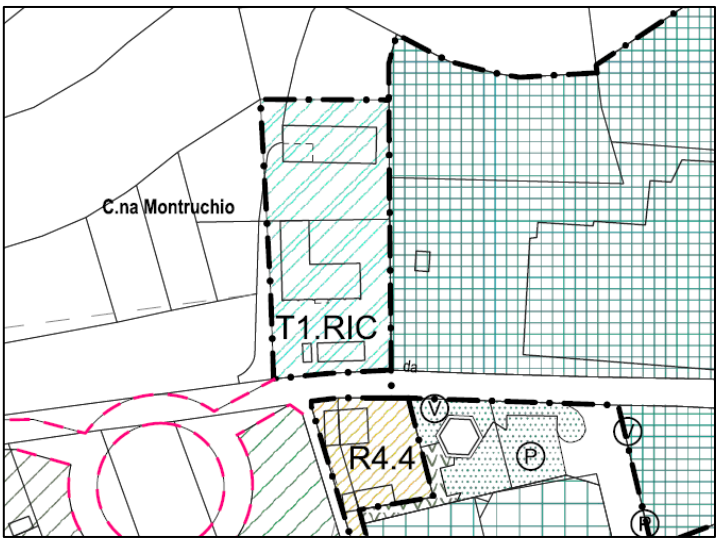

Fig. 9 – Area terziario ricettiva

VARIANTE PARZIALE 2019 – P.R.G. Valpone

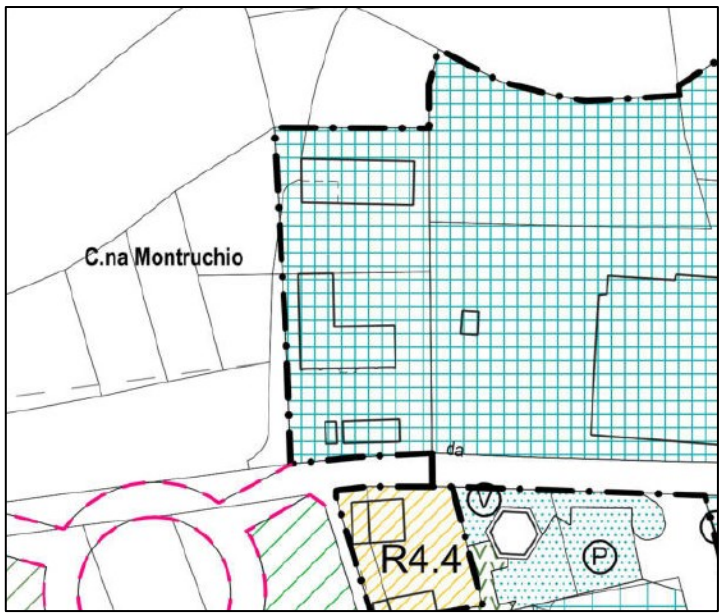

Fig. 10 – Area insediamento produttivo

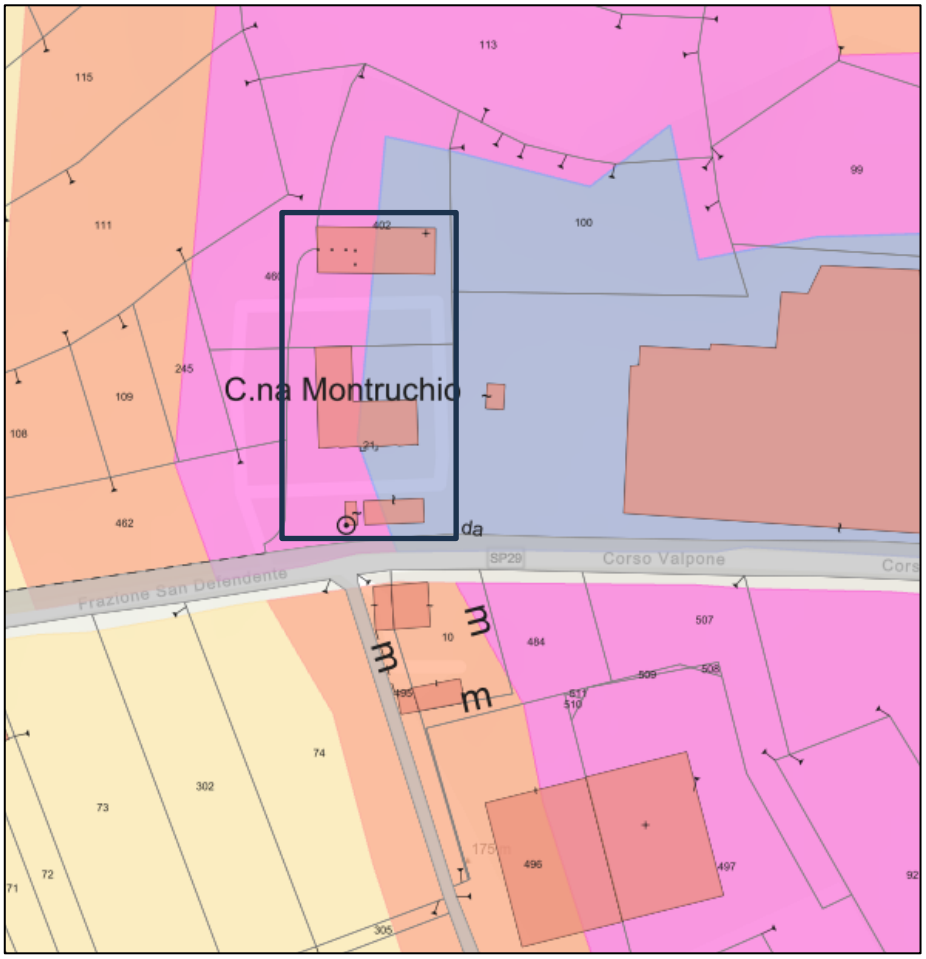

Fig. 11 – Estratto di zonizzazione acustica

LEGENDA ZONIZZAZIONE ACUSTICA

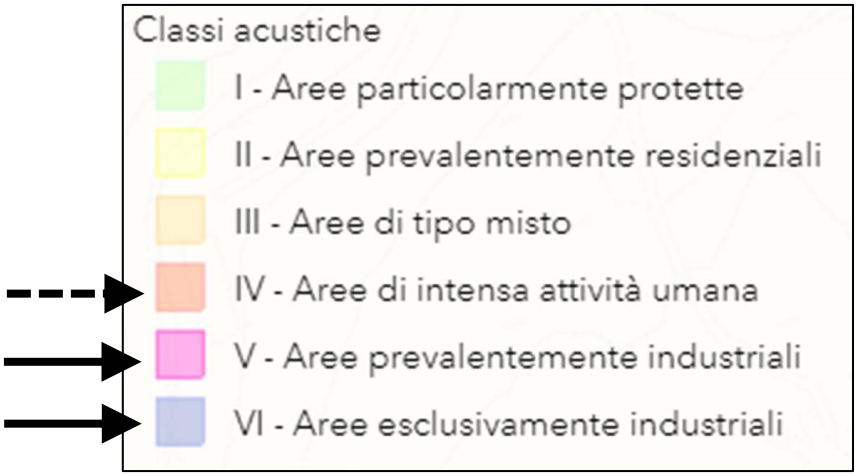

Fig. 12 – Legenda zonizzazione acustica

ROTATORIE IN PROGETTO

Rotatoria da prevedersi a sud del concentrico, all'incrocio di corso Rodilhan e strada Sam Michele. L'incrocio è posto all'interno di un ambito territoriale in cui si trovano molteplici attività produttive e terziarie.

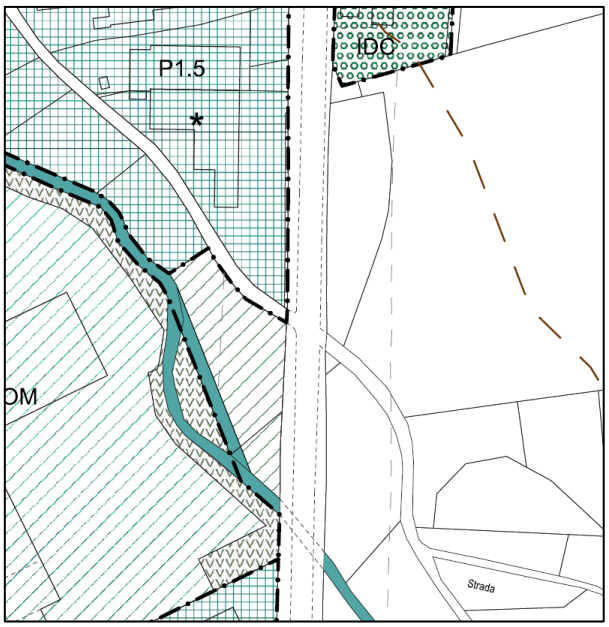

Fig. 13 – Aree produttive, agricole e insediamenti commerciali

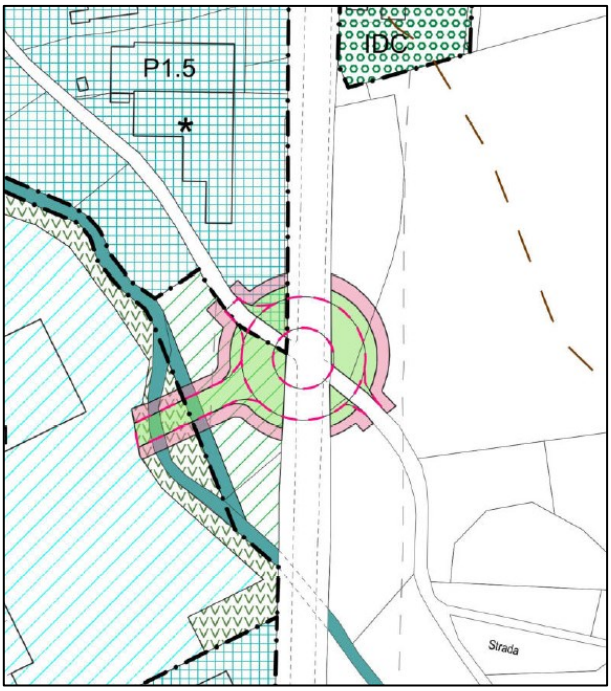

Fig. 14 – Inserimento rotonda nell'area

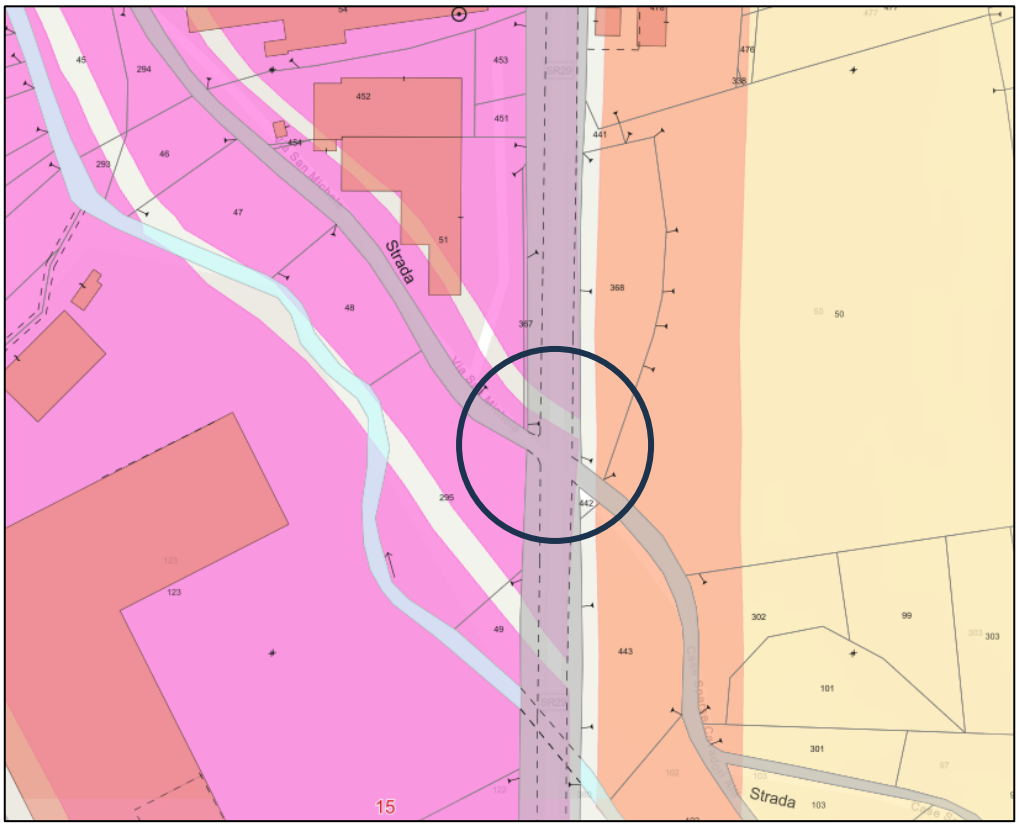

Fig. 15 – Estratto di zonizzazione acustica

LEGENDA ZONIZZAZIONE ACUSTICA

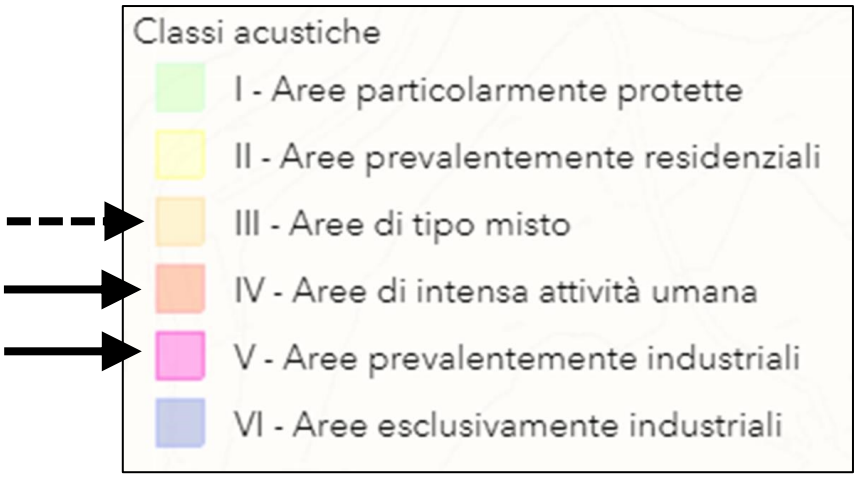

Fig. 16 – Legenda zonizzazione acustica

Rotatoria in progetto nei pressi dell'area produttiva P1.1 posta in Frazione Valpone.

Il territorio è attualmente ricadenti all'interno della destinazione produttiva P1.1 e destinazione agricola di salvaguardia ambientale E2.

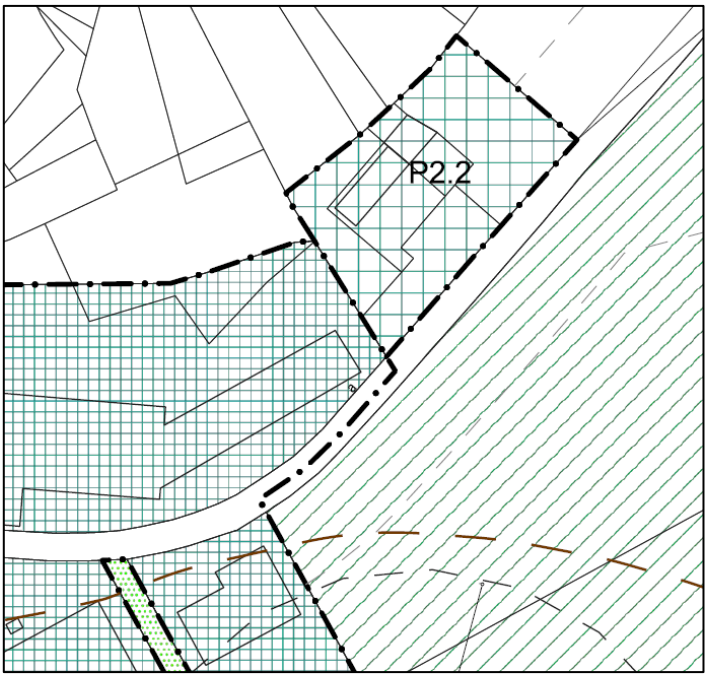

Fig. 17 – Aree produttive e agricole

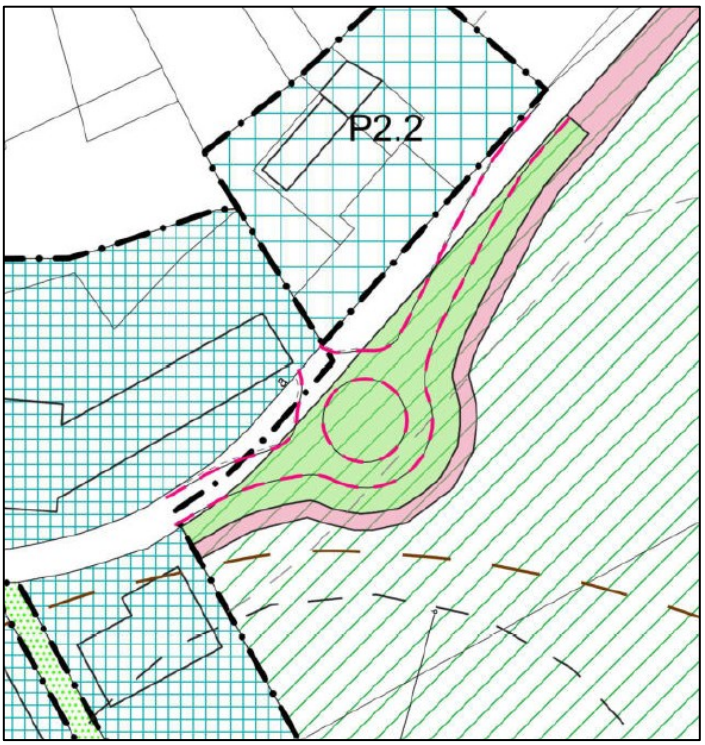

Fig. 18 – Realizzazione rotonda zona campari

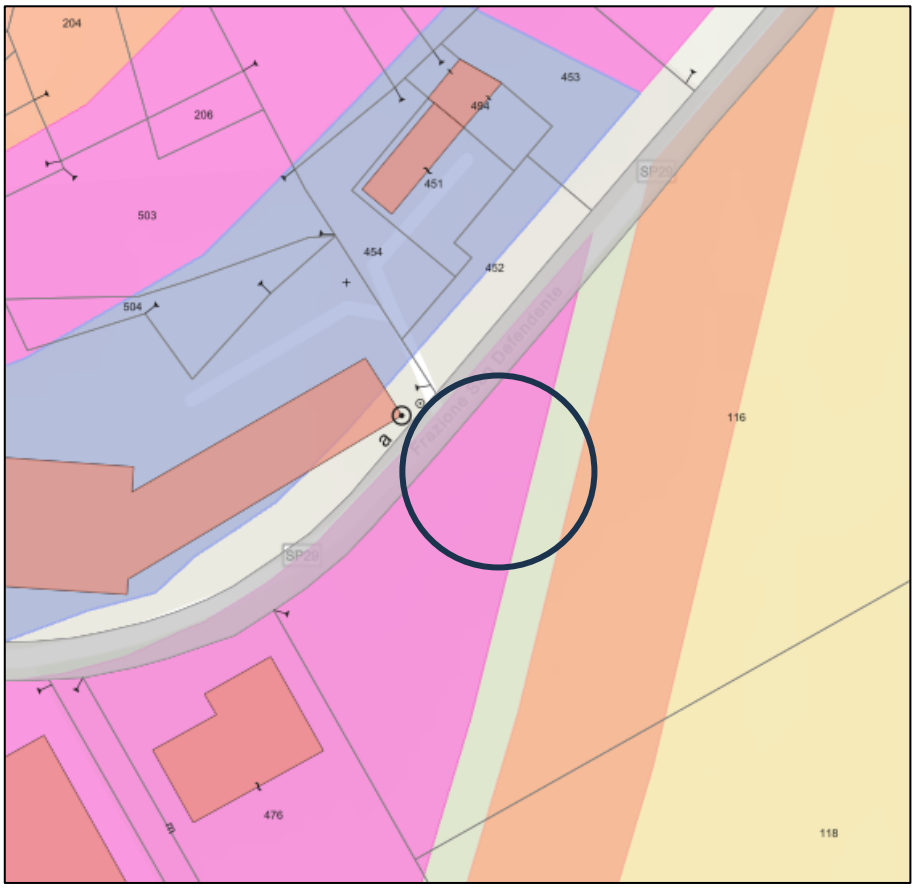

Fig. 19 – Estratto di zonizzazione acustica

LEGENDA ZONIZZAZIONE ACUSTICA

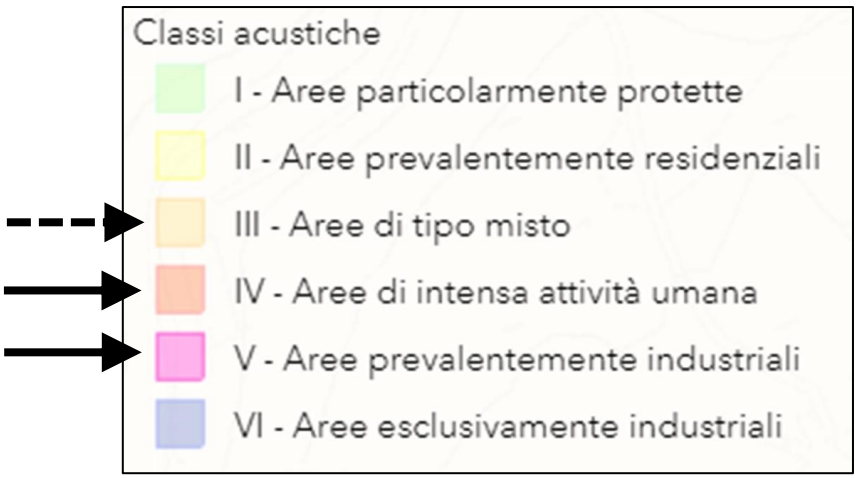

Fig. 20 – Legenda zonizzazione acustica

ATTUALE				**PROGETTO**	**Verifica compatibilità**
Destinazione d'uso su PRGC vigente	**Classe acustica attuale**	**Classi acustiche confinanti**	**Criticità**	**Destinazione d'uso area secondo variante parziale 19 P.R.G.C.**	
B3.1 – Aree per servizi sociali ed assistenziali di base	II	II	NO	Rimozione vincolo RE – complessi di vecchio impianto di interesse ambientale	Compatibile
E – agricola produttiva	II	I – III	NO	d.37 Area per parcheggio C1.19 Area per verde, gioco e sport: verde attrezzato e non	Compatibile
T1 - insediamenti terziari esistenti – ricettivi	VI	V	NO	P1.1 – Insediamenti produttivi esistenti confermati e di completamento	Compatibile
E – aree agricole produttive E2 – aree agricole di salvaguardia ambientale T1.1com, P1.5 – area per insediamenti produttivi esistenti confermati e di completamento	IV – V	III	NO	Realizzazione rotatoria stradale (zona mercato)	Compatibile
P1.1 – area produttiva E2 – aree agricole di salvaguardia ambientale	IV	III – V	NO	Realizzazione rotatoria stradale (zona Campari, Fraz. Valpone)	Compatibile

Tab. 1 – Verifica di compatibilità al PCA delle aree soggette a variante di PRGC

4. CONCLUSIONI

Le nuove destinazioni d'uso previste dalla variante al P.R.G.C. del Comune di Canale risultano compatibili con l'attuale piano di classificazione acustica del territorio.
Per le modifiche al Piano di Classificazione Acustica individuate nelle pregresse Verifiche di Compatibilità (Variante strutturale PRGC 2018), si riporta di seguito l'iter da seguire per le procedure di modifica e approvazione del nuovo PCA.

La procedura di approvazione della classificazione acustica del territorio comunale segue i principi dettati dall'art. 5 *"Funzione dei comuni", dall'art. 6 "Classificazione acustica del territorio", dall'art. 7 "Procedura di approvazione della classificazione acustica"* della Legge Regionale n.52/2000 e dalle linee guida a questa allegate. L'iter procedurale è quindi il seguente:

- Entro 12 mesi dalla pubblicazione sul B.U.R. delle linee guida regionali sopra menzionate, i comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti hanno l'obbligo di predisporre la proposta di classificazione acustica ed avviare la procedura di approvazione; i comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti vi provvedono entro 24 mesi dalla stessa data.

Tali termini vengono anticipati nel caso di completamento di procedure di approvazione di strumenti urbanistici per cui la proposta di classificazione acustica deve essere ultimata entro la stessa data di approvazione dello strumento urbanistico; è necessario precisare che ogni modifica degli strumenti urbanistici implica la contestuale verifica ed eventuale variazione della classificazione acustica.

- La procedura di approvazione consiste in:

Trasmissione alla Provincia ed ai Comuni limitrofi della proposta di zonizzazione acustica dandone contestuale avviso tramite affissione all'albo pretorio per almeno trenta giorni con indicato l'ufficio comunale dove è possibile la visione della proposta da parte del pubblico:

- L'avvio di procedura viene reso noto anche tramite pubblicazione sul B.U.R.;
- Ogni soggetto interessato ha tempo 60 giorni per presentare al Comune ed alla Provincia proposte ed osservazioni;
- La Provincia ed i Comuni limitrofi, entro 120 giorni dall'avvio della procedura di approvazione hanno facoltà di avanzare rilevi e proposte;
- Decorso il termine di cui sopra il comune adotta la proposta tenendo in considerazione le osservazioni del pubblico e recependo eventuali rilievi di provincia e comuni limitrofi oppure avanzando le motivazioni per il mancato recepimento;
- Il comune, a conclusione della procedura di cui sopra, deve infine inviare alla Regione, alla Provincia ed all'ARPA copia del provvedimento definitivo di classificazione, dando notizia dell'avvenuta approvazione tramite avviso da pubblicarsi sul B.U.R. o tramite altro mezzo ritenuto idoneo.

ING. PAOLO SECONDO STROPPIANA

Tecnico Competente in Acustica Ambientale
(N. 10110 Elenco Nazionale dei TCA)

ORDINE INGEGNERI PROV. ASTI
INGEGNERE
PAOLO SECONDO STROPPIANA
LAUREA SPECIALISTICA
Sezione A
N° A 687
Settori civile e ambientale, industriale, dell'informazione

ALLEGATI

- Nomina Tecnico Competente in Acustica

REGIONE PIEMONTE

Direzione Ambiente

Risanamento Acustico, Elettromagnetico ed Atmosferico

carla.contardi@regione.piemonte.it

Data 28 GEN. 2010

Protocollo 2855 */DB10.04*

Egr. Sig.
STROPPIANA Paolo Secondo
Via Aldo MORO 3
14100 - ASTI (AT)

Oggetto: L. 447/1995 - Attività di tecnico competente in acustica ambientale.

Si comunica che con determinazione dirigenziale n. 63/DB10.04 del 28/1/2010 allegata, la domanda da Lei presentata ai sensi dell'art.2, comma 7, della L. 26/10/1995 n. 447 è stata accolta. Detta determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte unitamente al cinquantaduesimo elenco di Tecnici riconosciuti.

Come previsto dall'art. 16, comma 2, della legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52, i dati personali utili al fine del Suo reperimento, da Lei forniti in allegato alla domanda (cognome, nome, comune, numero di telefono fisso, numero di cellulare e indirizzo e-mail), saranno inseriti nell'elenco dei tecnici riconosciuti da questa Regione. Le eventuali comunicazioni di aggiornamento di tali dati possono essere comunicate a questa Direzione Ambiente, via Principe Amedeo 17 - 10123 TORINO anche via FAX al numero 011 432 3665.

Distinti saluti.

Il Dirigente del Settore
(ing. Carla CONTARDI)

Carla Contardi

referente:
Baudino/Rosso
Tel. 011/4324678-4479

Lettera accoglimento domanda tecnico competente in acustica